

Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF  
in Gazzetta Ufficiale: requisiti, importo e  
scadenza

2023

## Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: requisiti, importo e scadenza

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le regole per l'accesso al fondo indigenti, a supporto dei contribuenti che non riescono a pagare la parte di lavori di ristrutturazione fuori dall'agevolazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 2023 **ridotto dal 110 al 90 per cento**.

**La scadenza delle domande è il 31 ottobre 2023.**

Nel decreto del 31 luglio scorso sono stabiliti i requisiti per accedere alla misura introdotta dal decreto Aiuti quater.

L'accesso al contributo è infatti subordinato al rispetto dei requisiti, stabiliti dall'articolo 2 "**Beneficiari del contributo**" e precisamente:

- che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
- che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il reddito di 15.000 euro di tiene conto delle regole del **quoziente familiare**.

Per ottenere l'agevolazione si deve inviare un'apposita **domanda online** all'Agenzia delle Entrate, secondo i criteri che saranno stabiliti da un provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetterà nel rispetto del reddito massimo di 15.000 euro, ai proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto degli interventi, a condizione che tale immobile sia **adibito ad abitazione principale**.

Le risorse a disposizione per il 2023 ammontano, nel complesso, a 20 milioni di euro e andranno a coprire parte delle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Tale data indica il termine ultimo per la presentazione delle domande:

- le istanze dovranno essere inviate entro la scadenza del *31 ottobre 2023*, seguendo le istruzioni che **saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate**.

La misura intende venire incontro ai contribuenti che con la riduzione del superbonus dal 110 al 90 per cento non hanno la possibilità di finanziare la quota esclusa dall’agevolazione, rischiando di bloccare i lavori nei condomini. È necessario sottolineare quanto stabilito nell’articolo 1 del decreto del 31 luglio 2023: *“Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.”*

L’importo, che verrà calcolato dall’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura delle domande, non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo.

Le risorse a disposizione verranno ripartite sulla base degli importi richiesti dalle domande.

Nel caso in cui i fondi siano sufficienti a coprire tutte le richieste, il contributo spetterà nella misura del 100 per cento.

Nel caso in cui le richieste superino l’importo, le risorse verranno ripartite e il contributo spetterà per una percentuale ridotta rispetto all’intera somma ma comunque non inferiore al 10 per cento.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per coprire almeno il 10 per cento delle richieste, i beneficiari otterranno il 10 per cento dell’importo richiesto e le domande saranno finanziate secondo l’ordine cronologico del primo bonifico effettuato dai contribuenti.

La percentuale di contributo spettante sarà resa nota dalla stessa Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento, che deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Una volta stabiliti gli importi spettanti, le somme saranno corrisposte dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente ed inserito in sede di invio dell'istanza.

ALLEGATO IL DECRETO

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 agosto 2023.Scioglimento del consiglio comunale di Loz-  
za. (23A04752) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 2 agosto 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produ-  
zione della indicazione geografica protetta «Pe-  
sca di Leonforte». (23A04779) ..... Pag. 1

### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 luglio 2023.


Soppressione al 31 dicembre 2022 delle gestio-  
ni operanti su contabilità speciali di protezione  
civile. (23A04764)..... Pag. 6

DECRETO 31 luglio 2023.

Definizione dei criteri e delle modalità per  
l'erogazione del contributo relativo alle spese so-  
stenute per gli interventi di efficienza energetica,  
sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica  
di veicoli elettrici. (23A04775)..... Pag. 8

### Ministero della salute

ORDINANZA 9 agosto 2023.

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme  
sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di  
bocconi avvelenati». (23A04831)..... Pag. 10

DECRETO 31 luglio 2023.

**Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n. 34 del 2020»);

Visto l'art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e, in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 176 del 2022, con il quale è stata prevista la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-*bis* e 8-*bis*.1 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, ed è stato stabilito che il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»;

Visto l'art. 9, comma 5, del predetto decreto-legge n. 176 del 2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Ritenuta, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziato per l'erogazione del contributo, la necessità di individuare specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del medesimo;

Ritenuto, al fine di consentire l'erogazione del contributo nell'anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (di seguito denominato «il contributo»).

2. Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.

3. Il contributo è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 2.

*Beneficiari del contributo*

1. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;

*b)* che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;

*c)* che l'unità immobiliare di cui alla lettera *b)* sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Art. 3.

*Spese ammesse al contributo*

1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del



mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 è riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare stessa.

5. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente.

#### Art. 4.

##### *Richiesta del contributo*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all'art. 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di compilazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 5.

##### *Modalità di determinazione del contributo*

1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente indica l'importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3.

2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze di cui all'art. 4. Detto ammontare è determinato come segue:

a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell'importo richiesto;

b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;

c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.

3. Nel caso in cui il contributo è determinato secondo quanto previsto al comma 2, lettera c), il contributo stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all'art. 3, comma 3.

4. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.

#### Art. 6.

##### *Erogazione del contributo*

1. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente.

#### Art. 7.

##### *Controlli*

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilità speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

2. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1107

23A04775

